



COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Provincia di Varese

Ufficio Polizia Locale

Tel. 0331-735510 Fax 0331-735952

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

APPROVATO con Delibera della C.C. n°19 del 23.04..2009

PUBBLICATO all'albo Pretorio dal 27.05.2009 al 12.05.2009

In Vigore dal 07.05.2009

INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

- ART. 1 - TIPI DI ATTIVITA'**
- ART. 2 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**
- ART. 3 – COMUNICAZIONE D INIZIO ATTIVITA'**
- ART. 4 – COMMISSIONE CONSUNTIVA COMUNALE**
- ART. 5 – QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE**
- ART. 6 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEGLI ADDETTI**
- ART. 7 – REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTIVITA' CONNESSE**
- ART. 8 – SERVIZI IGIENICI**
- ART. 9 – MODALITA' PER L'ADEGUAMENTO DEI LOCALI**
- ART. 10 – ATTIVITA' MISTE**
- ART. 11 – TRASFERIMENTO DI SEDE**
- ART. 12 – SOSPENSIONE O REVOCA DEL DIRITTO AD ESERCITARE**
- ART. 13 – SUBINGRESSO O MODIFICHE**
- ART. 14 - GIORNI ED ORARI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**
- ART. 15 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ALL'INTERNO DEI CIRCOLI PRIVATI, STRUTTURE RICETTIVE, LUOGHI DI CURA, BELLEZZA, FITNESS E SIMILI**
- ART. 16 – OBBLIGO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**
- ART. 17 – INSEGNE**
- ART. 18 – VIGILANZA ED ISPEZIONI**
- ART. 19 – SANZIONI**
- ART. 20 – RECIDIVA NELLE VIOLAZIONI**
- ART. 21 – ESPOSTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**
- ART. 22 – RINVIO A NORME VIGENTI – ENTRATA IN VIGORE**
- ART. 23 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO**

Art. 1 - Tipi di attività

L'attività di acconciatore, esercitata unificatamente su tutto il territorio comunale a favore sia di uomini che donne, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata:

- ❑ dalla legge 17 agosto 2005 n.174
- ❑ dalle disposizioni regionali vigenti
- ❑ dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Locale d'Igiene
- ❑ dalle disposizioni di cui alla legge n. 241/90
- ❑ dalle disposizioni del decreto legislativo n. 267/2000
- ❑ dalle disposizioni di cui alla l.r. n. 1/2007 e relativi decreti attuativi
- ❑ dalle disposizioni del presente Regolamento

La suddetta attività, svolta nel rispetto dei principi della libera iniziativa economica, può essere esercitata in forma di impresa ai sensi delle vigenti norme relative alle attività imprenditoriali.

L'attività di acconciatore comprende tutti i trattamenti ed i servizi svolti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicino prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare. Inoltre possono essere svolti prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

I trattamenti ed i servizi di cui al precedente comma possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalle disposizioni specifiche vigenti.

Nel presente Regolamento per ragioni di semplicità si utilizzeranno la seguente terminologia:

- ❑ *Ufficio*: Ufficio Polizia Locale
- ❑ *Responsabile del procedimento*: Agente Istruttore di P.L..
- ❑ *Attività*: l'attività di acconciatore
- ❑ *locali*: gli spazi ove viene svolta l'attività di acconciatore comprensivi degli ingressi, locali accessori e servizi igienici in uso alla clientela ed al personale
- ❑ *posto di lavoro*: si intende una postazione con presenza di specchio
- ❑ *d.i.a.*: denuncia di inizio attività produttiva di cui all'art. 5 della l.r. n. 172007.

Art. 2 – Luogo di svolgimento dell'attività

L'attività di acconciatore deve essere svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Non è consentito lo svolgimento delle attività di acconciatore in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese autorizzate ad operare in sede fissa, ovunque esse aventi la sede legale ed i locali di esercizio, possono esercitare l'attività di acconciatore sul territorio comunale a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda o lo spettacolo, persone ammalate od immobilizzate od incapaci a deambulare.

L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, caserme, luoghi di detenzione o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

L'attività può essere esercitata anche presso il domicilio dell' esercente, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione abbiano i requisiti di cui al successivo art. 7.

Art. 3 – Comunicazione di inizio attività

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare apposita d.i.a.p. di cui alla l.r. n. 1/2007 e relativi D.G.R. attuativi.

L'attività potrà iniziare immediatamente, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

Il modello di d.i.a.p. viene messo a disposizione dei richiedenti dall'Ufficio, anche su supporto informatico.

La d.i.a.p., composta dal Modello A e dalla Scheda 3, deve essere presentata al Comune compilata in ogni parte e completa anche dei seguenti allegati:

- ❑ planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- ❑ l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- ❑ certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- ❑ copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- ❑ in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;
- ❑ dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici installati (elettrico, termico, condizionamento, etc...);
- ❑ copia della convenzione stipulata con l'ente pubblico nei casi di cui al comma 4 del precedente articolo 2;

Il procedimento è assegnato per l'istruttoria all'Ufficio ed il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

Qualora la d.i.a.p. sia irregolare od incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 07 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.

Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 07 giorni dalla richiesta.

Copia della d.i.a.p., completa di tutti gli allegati, viene inviata all'ASL ed all'ARPA competenti per territorio.

Il Responsabile del procedimento, qualora rilevi che la d.i.a.p. risulti irregolare oppure la eventuale richiesta di integrazione non venga soddisfatta, procede al rigetto della stessa con contestuale emanazione di atto impositivo di cessazione immediata dell'attività, il quale deve essere motivato sia negli elementi di fatto che di diritto e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro il provvedimento di cessazione dell'attività è ammesso ricorso nei modi e nelle forme di legge vigenti.

Il Responsabile del procedimento, oltre alla verifica della documentazione tecnica depositata, ha la facoltà di richiedere al competente Servizio dell'A.S.L. l'effettuazione di sopralluoghi, verifiche ed ispezioni presso i locali.

Art. 4 - Commissione Consultiva Comunale

In attuazione all'art. 96 del decreto legislativo n. 267/2000, non viene prevista la Commissione Comunale.

Art. 5 - Qualificazione professionale

Per l'abilitazione professionale e le relative modalità di conseguimento, si fa riferimento all'art. 3 della legge 17 agosto 2005 n. 174 ed alle specifiche disposizioni regionali.

La dimostrazione del titolo abilitativo è a carico di chi presenta la d.i.a.p. o di chi esercita, in sede di controllo da parte degli organi abilitati.

Sarà cura dell'Ufficio provvedere ad effettuare verifiche sulle autocertificazioni e attestati depositati.

Art. 6 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

Chiunque eserciti la attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia, ed in particolare osservare le disposizioni indicate nel Regolamento Locale di Igiene vigente in questo Comune.

Art. 7 - Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attività connesse

I requisiti igienico sanitari della struttura e delle operazioni che in essa si svolgono dovranno essere conformi a quanto disposto dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

Oltre a quanto stabilito dal comma precedente, i locali devono essere strutturalmente regolamentari, adeguatamente ventilati ed illuminati ed avere:

- a) una superficie minima di mq. 15 per il primo posto di lavoro e mq. 05 per ogni ulteriore posto;
- b) pavimento a superficie unita e lavabile, pareti di materiale liscio facilmente lavabile e sanificabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento;
- c) lavabi fissi con acqua corrente potabile dotati di comandi non manuali;
- d) arredamento di facile pulizia;
- e) dotazione di biancheria pulita per ogni cliente posta in appositi armadietti;
- f) per gli esercizi che fanno uso dei caschi, in relazione alle caratteristiche dei locali e della attività, potranno essere imposti mezzi di ventilazione sussidiari.

Inoltre devono essere disponibili:

- a) l'attrezzatura necessaria per la disinfezione degli arnesi da lavoro;
- b) appositi recipienti chiusi e distinti per la biancheria usata e per rifiuti.

Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente i locali, gli ingressi ed i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti a civile abitazione, con un'idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

Art. 8 - Servizi igienici

I locali utilizzati per l'attività di acconciatore devono essere dotati di servizi igienici con anti wc con lavabo ad uso esclusivo dell'esercizio, accessibile dall'interno, in numero adeguato in riferimento agli addetti ed alle dimensioni dei locali, conformemente alle disposizioni stabilite

dal Regolamento Locale di Igiene ed eventualmente dalle specifiche disposizioni emanate dal competente Servizio dell'A.S.L. .

La dotazione minima è di un servizio igienico per 6 posti lavoro (metri quadrati 40) e non più di tre addetti all'attività titolari e soci compresi.

L'attrezzatura e la rubinetteria devono essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento Locale d'Igiene vigente.

Dovranno essere osservate le norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Art. 9 - Modalità per l'adeguamento dei locali

Le caratteristiche strutturali previste nel presente Regolamento sono immediatamente applicate per gli esercizi che verranno insediati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.

Le attività esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi alle nuove norme nei termini e nei modi che verranno prescritti dall'Autorità Comunale, sentita l'Autorità Sanitaria, in considerazione delle specifiche situazioni.

Potranno essere consentite deroghe solo nei casi di comprovata impossibilità di realizzazione, ovvero quando, a giudizio del competente Servizio dell'A.S.L., la soluzione alternativa permetta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.

Art. 10 - Attività miste

L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista nella medesima sede, previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico-sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene e del Regolamento Comunale per l'attività di estetista vigenti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Chi esercita l'attività di acconciatore può effettuare cessione o vendita alla propria clientela di prodotti di cosmesi, parrucche, accessori e prodotti affini, nonché tutto quanto inerente ai trattamenti e servizi effettuati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114/98.

Qualora venga richiesto di esercitare una attività commerciale congiuntamente con l'attività di acconciatore dovranno essere osservate, oltre alle prescrizioni del presente Regolamento, le norme di cui al decreto legislativo n. 114/98 e dovrà essere identificata all'interno dei locali una specifica superficie di vendita. Comunque l'attività commerciale sarà subordinata all'attività di acconciatore che rimarrà quella principale e dovranno essere rispettati, in via prioritaria, gli orari di quest'ultima. In caso di esercizio straordinario festivo dell'attività di acconciatore, così come stabilito dal calendario annuale emesso con ordinanza sindacale, l'attività di vendita non sarà ammessa se non già prevista per il settore commerciale stesso.

Art. 11 - Trasferimento di sede o modifiche dell'attività

Il trasferimento di sede oppure la modifica dell'attività possono essere effettuati purché venga presentata la relativa d.i.a.p. all'Ufficio, formulata come previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 12 - Sospensione o revoca del diritto ad esercitare

L'esercizio dell'attività di acconciatore potrà essere sospesa ed eventualmente vietata qualora venga accertato un mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente Regolamento e delle altre norme igienico-sanitarie vigenti nonché la perdita dei requisiti professionali o igienico-sanitari previsti.

Il diritto ad esercitare decade in caso di mancato inizio di attività entro sei mesi dalla data di efficacia della d.i.a.p. o in caso di interruzione della medesima per un periodo superiore ad un anno, salvo che il mancato inizio o l'interruzione suddetti siano determinati da motivi di forza maggiore o da altre cause gravi; in tal caso può essere concessa una proroga per un periodo non superiore a sei mesi eventualmente rinnovabile.

Art. 13- Subingresso, cambio di ragione sociale

Il trasferimento in gestione od in proprietà della attività, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento del diritto ad esercitare a favore di chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'inizio dell'attività del cedente e l'effettivo trasferimento dell'esercizio, mediante atto pubblico, ed il subentrante sia in possesso della prescritta abilitazione professionale.

In caso di subingresso deve essere presentata apposita d.i.a.p. mediante l'utilizzo del Modello B e della Scheda 3 alle quali dovranno essere allegati:

- copia dell'atto di compravendita dell'attività o di affitto di ramo d'azienda
- planimetria in scala 1:100 oppure 1:200 dei locali da utilizzarsi per l'attività, con indicato la destinazione d'uso dei singoli spazi, la dislocazione dei posti di lavoro, la rete fognaria interna, gli ingressi sottoscritta dal richiedente;
- l'atto di designazione dell'eventuale responsabile tecnico;
- certificazione della abilitazione professionale del titolare, dei soci partecipanti al lavoro, del familiare coadiuvante, dei dipendenti assunti utilizzando le varie tipologie contrattuali vigenti;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società debitamente depositati e registrati ai sensi di legge;
- in caso di società di persone o capitali certificato iscrizione registro imprese con annotazione antimafia;

Il subentrante potrà esercitare purché abbia presentato la d.i.a.p. completa in tutte le sue parti ed in tutti gli allegati.

In caso di cambio di ragione sociale si dovranno seguire le indicazioni di cui ai commi precedenti e la d.i.a.p. dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuto fatto.

Art. 14 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

L'esercizio della attività di acconciatore dovrà osservare i giorni e gli orari di apertura e di chiusura che verranno determinati dal Sindaco su indirizzi emanati dal Consiglio Comunale, eventualmente sentite le proposte degli operatori.

Su richiesta degli operatori potranno essere determinate, con apposita ordinanza sindacale, delle aperture straordinarie festive facoltative.

Art. 15 – Esercizio dell’attività all’interno circoli privati, strutture ricettive, luoghi di cura , bellezza, fitness e simili

Per l’esercizio dell’attività in luoghi di non libero accesso al pubblico indifferenziato (circoli privati, strutture ricettive di ogni tipo, ospedali, case di cura, centri assistenziali, case di riposo per anziani, palestre, luoghi per il fitness e la cura del corpo) si applicano le disposizioni di cui al presente Regolamento e quelle di cui al Regolamento Locale di Igiene anche nel caso in cui le prestazioni vengano fornite gratuitamente per la promozione di prodotti oppure inglobate nelle quote associative o nei corrispettivi per la fornitura dell’alloggio o ricomprese nell’attività prevalente.

Art. 16 - Obblighi nell’esercizio dell’attività

Gli orari di esercizio prescelti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante esposizione di appositi cartelli apposti in modo ben visibile sugli ingressi ed all’interno dei locali.

All’interno dei locali dovrà essere disponibile copia della d.i.a.p. e dovrà essere tenuta esposta in modo ben visibile la tabella dei prezzi praticati per le singole prestazioni e servizi.

In caso di esposizione di prodotti per la vendita vi è l’obbligo di apporre sui singoli prodotti i rispettivi cartellini indicanti i prezzi degli stessi.

In caso di sospensione dell’attività per un periodo superiore ai trenta giorni consecutivi, il titolare dell’attività deve essere presentata apposita comunicazione mediante utilizzo dell’apposito Modello B.

La sospensione comunicata non può essere superiore ai dodici mesi; in difetto si applicheranno le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

La ripresa dell’attività dovrà essere comunicata, mediante utilizzo dell’apposito Modello B, almeno 07 giorni prima.

In caso di cessazione dell’attività dovrà essere presentata apposita comunicazione, in carta libera, entro e non oltre 30 giorni dall’avvenuto fatto.

Art. 17 - Insegne

Le attività di acconciatore possono avere sull’ingresso e sulle vetrine delle insegne indicante il tipo di attività che viene svolta all’interno dello stesso.

Per ragioni di decoro architettonico l’Autorità Comunale può disporre che tutti gli esercizi di acconciatori situati nelle vie o piazze, sottoposti a particolari vincoli di natura architettonica, storico-culturali, ambientali, devono essere muniti di serrande e/o vetrine di identico tipo.

Le insegne devono essere decorose e se luminose non devono creare abbaglio o disturbo alla circolazione od al vicinato.

Art. 18 – Vigilanza ed ispezioni

Gli appartenenti all’Ufficio ed al Servizio di Polizia Locale possono ispezionare i locali di esercizio, nonché quelli che abbiano diretta comunicazione con essi, sia per accertare che le attività vengano svolte nel rispetto della normativa vigente in materia sia per accertare che l vengano rispettate tutte le disposizioni di natura igienico-sanitaria e commerciale.

Art. 19 - Sanzioni

Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente e diversamente disposto e non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.

L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/81 ed il ricorso, viene individuata nel Segretario Comunale

L'ordinanza ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione deve essere emessa entro il termine massimo di giorni 90 dal ricevimento del rapporto o del ricorso. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.

Sanzioni:

- violazione all'art. 2: sanzione ammin. pecun. da €500 ad €3.000 (p.m.r. €1.000)
- violazione all'art.3: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.6: sanzione ammin. pecun. da €100 ad €500 (p.m.r. €167)
- violazione all'art.7: sanzione ammin. pecun. da €500 ad €3.000 (p.m.r. €1.000)
- violazione all'art.8: sanzione ammin. pecun. da € 500 ad € 3.000 (p.m.r. € 1.000) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.11: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.13: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.14 ed all'ordinanza applicativa degli orari: sanzione ammin. pecun. da € 100 ad €500 (p.m.r. €167)
- violazione all'art.15: sanzione ammin. pecun. da € 750 ad € 4.500 (p.m.r. € 1.500) ed ordinanza cessazione attività
- violazione all'art.16: sanzione ammin. pecun. da €750 ad €4500 (p.m.r. €1500)
- per ogni altra violazione alle norme stabilite dal presente Regolamento non previste ai punti precedenti: sanzione ammin. Pecun. da €75 ad €450 (p.m.r. €150).

L'ordinanza di cessazione attività è atto immediatamente efficace ed esecutivo.

In caso di mancato rispetto dell'ordinanza di cessazione dell'attività l'autorità comunale competente si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da €1.000 ad €5.000 (p.m.r. € 1.667) e verranno attivate le procedure coattive ai sensi art. 20 della legge n. 689/81 ed ai sensi degli artt. 21, 21 bis, 21 ter, 21 quater e 21 quinquies della legge n. 241/90 (apposizione dei sigilli ai locali ed alle attrezzature).

Art. 20 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 21 - Esposti all'Amministrazione Comunale

Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati all'Ufficio e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 22 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.

Il presente Regolamento, composto da 23 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.

Sono abrogati il precedente Regolamento e ogni altra disposizione comunale in materia.

Art. 23 - Pubblicità del Regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 legge n. 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.